

Scheda normativa n. 330

Tasse scolastiche ed esenzioni

Diritto allo studio

SCUOLA DELL'OBBLIGO

Per la **scuola dell'obbligo** (dai 6 ai 16 anni, corrispondenti alla scuola Primaria, Secondaria di Primo grado e primi 3 anni della Secondaria di Secondo grado) permane la **gratuità per tutti**, pertanto **non sono dovute tasse scolastiche da nessun alunno** ([D.Lvo n° 226/05](#), art. 28, comma 1; [C.M. n° 2/06](#); [C.M. n° 13/07](#) e [C.M. n° 9/11](#)).

4 e 5 ANNO DELLE SCUOLE SUPERIORI

Per gli **ultimi 2 anni della scuola secondaria di secondo grado** (ex scuola superiore) gli studenti sono tenuti al pagamento delle tasse scolastiche.

L'impianto normativo tuttora in vigore in tema di tasse scolastiche (art. 200 [Testo Unico](#) D.Lvo 297/1994) prevede quattro distinti tipi di tributo: **di iscrizione, di frequenza, di esame e di rilascio di diploma**.

1. **Tassa di iscrizione:** E' esigibile all'atto dell'iscrizione ad un dato corso di **studi secondari di secondo grado**, non è rateizzabile ed è devoluta integralmente all'Erario. L'importo è di 6,04 euro.
2. **Tassa di frequenza:** deve essere corrisposta ogni anno. La tassa deve essere pagata per intero sia nel caso che l'alunno si ritiri dalla scuola sia nel caso che sia costretto ad interrompere la frequenza per motivi vari. Il pagamento è riconosciuto valido, in caso di trasferimento di uno studente da istituto statale ad un altro statale, dalla nuova scuola. Costo 15,13 euro.
3. **Tassa di esame:** Deve essere corrisposta esclusivamente nella **scuola secondaria di secondo grado** in unica soluzione al momento della presentazione della domanda per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di Stato (ex maturità). L'importo è di 12,09 euro.
4. **Tassa di diploma:** La tassa deve essere corrisposta in unica soluzione, al momento della consegna del titolo di studio. Costo euro 15,13.

Lo stesso [Testo Unico](#) prevede l'**esonero** dalle tasse scolastiche per **merito**, per **reddito** e per **appartenenza ad alcune categorie speciali**. Questi tipi di esonero valgono per tutte le tasse scolastiche ad eccezione della sola tassa di diploma. (fonte MIUR: www.istruzione.it/web/hub/urp/lo-sai-che)

Già l'art. 30 della [Legge n° 118/71](#) stabiliva che:

“ai mutilati ed invalidi civili che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e che abbiano subito una diminuzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa ... è concessa

*l'esenzione dalle tasse scolastiche ... e da ogni altra imposta, analogamente agli esoneri previsti per ... **ciechi civili**, i mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i loro figli".*

Il [Testo Unico](#), all'art. 200, comma 7 prevede espressamente il **diritto all'esenzione dal pagamento delle tasse scolastiche** e anche dell'**imposta di bollo** per gli **alunni ciechi** che appartengono a **famiglia di disagiata condizione economica**.

Tale norma deve intendersi **necessariamente estesa anche a tutti gli altri alunni con disabilità certificata** ai sensi della [Legge n° 104/92](#), art. 3.

In caso contrario la norma del [Testo Unico](#) dovrebbe considerarsi viziata da illegittimità costituzionale per palese disparità di trattamento, in quanto **creerebbe un'ingiustificata discriminazione tra gli alunni ciechi e tutti gli altri alunni con disabilità** certificata. Inoltre risulterebbe in conflitto con:

- l'art. 30 della [Legge n° 118/71](#) sopra citata;
- la [Legge n° 67/06](#) sulla non discriminazione delle persone con disabilità
- la [Convenzione ONU](#) sui diritti delle persone con disabilità approvata in Italia con [Legge n° 18/09](#),

I **limiti massimi di reddito familiare** per rientrare nel criterio di "famiglia in disagiata condizione economica" e avere quindi diritto all'esenzione delle **tasse scolastiche** e, per i soli alunni con disabilità, all'**imposta di bollo**, sono comunicati annualmente dal ministero.

Per l'anno scolastico **2011-2012** tali limiti sono pubblicati nella [C.M. n° 9/11](#).

CONTRIBUTI SCOLASTICI

Quanto invece ai **contributi scolastici** sempre più frequentemente richiesti alle famiglie direttamente dalle scuole di ogni ordine e grado, essi **sono di natura volontaria**.

Pertanto **non c'è obbligo di pagamento, né** quindi relativo **esonero**, ma solo libertà per chiunque di pagarli o non pagarli.

A tal proposito si veda la scheda n° 331. [I contributi scolastici sono volontari \(e detraibili\) eppure molte scuole li fanno passare per obbligatori](#)

28/03/2011

Salvatore Nocera

Responsabile dell'Area Normativo-Giuridica
dell'Osservatorio Scolastico sull'Integrazione dell'AIPD Nazionale
E-Mail: osservscuola.legale@aipd.it

Aderente
Coordown - Coordinamento Nazionale Associazioni Sindrome di Down - EDSA - European Down Syndrome Association
FISH - Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap - FID - Forum Italiano sulla Disabilità

LE SEDI AIPD ALCAMO - AREZZO - AVELLINO - BARI - BELLUNO - BERGAMO - BRINDISI - CALTANISSETTA - CAMPOBASSO - CASERTA - CASTELLI ROMANI - CATANIA - CATANZARO - COSENZA - FOGGIA - GROSSETO - L'AQUILA - LECCE - LIVORNO - MACERATA - MANTOVA - MARCA TREVIGIANA - MATERA - MILAZZO - MESSINA - NUORO - ORISTANO - PAVIA - PERUGIA - PISA - POTENZA - RAVENNA - REGGIO CALABRIA - ROMA - SALUZZO - SAVIGLIANO - FOSSANO - SUD PONTINO - TARANTO - TERAMO - TERMINI IMERESE - TRENTO - VENEZIA - VERSILIA - VIBO VALENTIA - VITERBO